



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

Servizio negoziale

Via Balbi, 5 - 16126 Genova
tel. 010/209.9407 - 5794 - 5523 - fax. 010/209.51955
e-mail: negoziale@unige.it sito: www.unige.it/bandi/

Prot. N° 6590

X/3

Ai Dirigenti

Risposta a nota N°.

Ai Capi Servizio dell'Area strutture fondamentali

Allegati N°.

Ai Segretari amministrativi

Circolare n. 5 del 05/03/2013

LORO SEDI

Oggetto: Legge di stabilità 2013. Obbligo di adesione alle convenzioni quadro stipulate da CONSIP.

Con riferimento all'oggetto si segnala che l'articolo 1, comma 150, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. "legge di stabilità 2013") ha modificato l'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006 estendendo anche alle istituzioni universitarie l'obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro Consip. **Non è quindi più possibile esperire procedure autonome di acquisizione di beni e servizi laddove sia possibile aderire ad una convenzione quadro Consip.**

Al riguardo si rammenta che ai sensi dell'art. 1, comma 1 della Legge n. 135/20012 i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.

L'applicabilità della disposizione in parola all'Università inizialmente controversa, è stata di recente confermata dal Ministero dell'economia e delle finanze con [circolare n. 2 del 5 febbraio 2013](#) nella quale si precisa che la modifica operata dalla Legge di stabilità per il 2013 dispone *"anche per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, nonché per le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, **l'obbligo - e non più la facoltà** - di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388"*.

Si evidenziano di seguito le uniche deroghe al predetto obbligo:

1. **Qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza** le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali possono procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione. (art. 1, comma 3, della Legge n. 135/2012 come modificata dalla Legge n. 228/2012)
2. Per gli approvvigionamenti relativi ad **energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile**, è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, anche al di fuori dalle convenzioni quadro CONSIP, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di

committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. (Art. 1, comma 7, della Legge n. 135/2012 come modificata dalla Legge n. 228/2012)

3. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi **hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto**, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, **nel caso in cui**, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, **i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare adeguarli ai prezzi della relativa convenzione Consip**. Ogni patto contrario alla suddetta disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio. (Art. 1, comma 13, della Legge n. 135/2012 come modificata dalla Legge n. 228/2012).

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa G. Maglione